



## **CONGRESSO PROVINCIALE 2025**

### **AICS COMITATO PROVINCIALE DI FIRENZE APS**

#### **REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA CONGRESSUALE DEL COMITATO PROVINCIALE DI FIRENZE DEL 08/02/2025 (APPROVATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 20/12/2024)**

#### **Preso atto che**

1. L'Assemblea ordinaria dei soci del Comitato provinciale Aics di Firenze del 25/11/2024 ha deliberato di svolgere l'Assemblea congressuale in data 8 febbraio 2025;
2. nella medesima Assemblea è stato dato mandato al Presidente e al Consiglio Direttivo di redigere il regolamento per lo svolgimento dell'Assemblea congressuale dell'8 febbraio 2025, in accordo al vigente Statuto approvato dall'Assemblea Nazionale del 20/12/2022 e dall'Assemblea ordinaria dei soci del Comitato Provinciale di Firenze del 29/12/2022 e, ove possibile, in accordo con eventuali regolamenti nazionali definiti per la gestione dei congressi elettivi.
3. L'Assemblea nazionale del 10/12/2024 ha approvato il "Regolamento assemblee congressuali con norma transitoria" (di seguito Regolamento Nazionale, che risulta in parte non applicabile al Comitato di Firenze, in quanto risulta ancora vigente lo Statuto approvato con delibera assembleare del 29/12/2022.

#### **Considerato che**

L'Assemblea dei soci del Comitato di Firenze ha deliberato di convocare l'Assemblea Straordinaria per l'approvazione delle variazioni statutarie in seno all'Assemblea Congressuale, rendendo di fatto applicabili alla suddetta Assemblea congressuale le norme dello Statuto approvato dall'Assemblea provinciale il 29/12/2022 (di seguito Statuto Provinciale).

**Il Consiglio Direttivo del Comitato di Firenze, riunitosi il 20/12/2024, all'unanimità approva**

**il presente "Regolamento dell'Assemblea Congressuale del Comitato Provinciale di Firenze del 08/02/2025" di seguito Regolamento. Tale Regolamento è in accordo con lo Statuto Provinciale e, ove applicabile, con il Regolamento Nazionale.**



**AICS COMITATO PROVINCIALE DI FIRENZE APS**  
Via Luigi La Vista 1/B c.a.p. 50133 – Firenze (FI)  
Tel. 055561172/3 [www.aicsfirenze.net](http://www.aicsfirenze.net)  
[aicsfirenze@pec.it](mailto:aicsfirenze@pec.it) [info@aicsfirenze.net](mailto:info@aicsfirenze.net)  
C.F: 80026410482 P.I.: 04652060486



### **Convocazione delle Assemblee Congressuali.**

1 Le assemblee, a qualsiasi livello, si riuniscono come assemblee congressuali elettive ordinarie ogni quattro anni, nel modo seguente:

- ai sensi dell'articolo 55 comma 9 dello Statuto, l'Assemblea Congressuale Provinciale si riunisce prima dell'Assemblea Congressuale Regionale e di quella Nazionale, a seguito di deliberazione del Consiglio Direttivo Provinciale. Come da Regolamento Nazionale, essa deve essere convocata non oltre i 70 giorni precedenti la celebrazione dell'Assemblea Congressuale Nazionale e celebrata non oltre i 30 giorni precedenti la celebrazione dell'Assemblea Congressuale Nazionale.

**A norma del precedente capoverso si dispone che l'Assemblea Congressuale Provinciale sia convocata entro e non oltre il 3 gennaio 2025.**

La convocazione deve avvenire per atto scritto riportante l'ordine del giorno, nel quale è compresa l'elezione degli organi statutari previsti. La convocazione deve riportare data e luogo di svolgimento. L'ordine del giorno può contemplare la discussione di ulteriori argomenti, quali ad esempio quella di eventuali documenti congressuali o di una o più proposte di modifiche statutarie.

Tali ulteriori argomenti sono introdotti su proposta del Presidente o della maggioranza dei componenti dell'organo direttivo della struttura territoriale in cui si celebra l'assemblea congressuale, e sono deliberati dall'organo direttivo stesso.

**A norma dell'art. 35 comma 2 dello Statuto Provinciale, per la validità delle loro riunioni è necessaria in prima convocazione la presenza di almeno la metà dei delegati. In seconda convocazione, che non può tenersi lo stesso giorno della prima, le riunioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del codice civile.**

Le Assemblee congressuali sono presiedute da un Presidente eletto in apertura dall'Assemblea, a scrutinio palese o per alzata di mano. Egli può farsi assistere da uno o più vicepresidenti. È inoltre eletto un segretario verbalizzante.

Successivamente sono eletti:

- a) una Commissione elettorale, diversa da quella di cui all'Articolo 30 del presente regolamento, con il compito di sovrintendere alla presentazione delle liste e a tutte le operazioni di voto per l'elezione degli organi;
- b) una Commissione Verifica Poteri con il compito di controllare la validità delle deleghe rappresentate e, limitatamente alle assemblee congressuali provinciali e regionali, delle candidature presentate. La Commissione fungerà nelle votazioni da Commissione per lo scrutinio.
- c) una Commissione per la risoluzione finale qualora l'Assemblea lo ritenga necessario.
- d) gli organi sociali previsti.

Le Assemblee congressuali provinciali eleggono, inoltre, i delegati che, nell'assemblea congressuale regionale e nazionale, rappresenteranno, insieme al Presidente Provinciale, il proprio Comitato.

Articolo 25 del Regolamento Nazionale - Elezione degli organi sociali e dei delegati alle Assemblee congressuali

Ciascuna Assemblea congressuale elegge gli organi sociali previsti dallo statuto, scegliendo tra i diversi candidati in possesso dei requisiti prescritti dallo stesso.

In particolare:

a) ai sensi dell'Articolo 55 comma 11 dello Statuto Provinciale, l'Assemblea Congressuale Provinciale elegge, con votazioni separate che possono però svolgersi anche contestualmente:

- **Il Presidente Provinciale;**
- **Il Consiglio Direttivo Provinciale. Esso è composto dal Presidente provinciale e (art. 56 comma 1 dello Statuto) da 10 membri oltre 100 soci collettivi affiliati.**
- **Il Sindaco Revisore del Comitato Provinciale.**

I Delegati. Il Presidente Provinciale partecipa di diritto, in qualità di delegato, alle Assemblee Congressuali Nazionale e Regionale.

L'Assemblea Congressuale provinciale elegge inoltre altri delegati a rappresentare nelle suddette assemblee congressuali i soci individuali tesserati presso ogni Comitato, nel modo seguente:

- 1 (uno) ulteriore delegato nel caso che i soci individuali tesserati presso il Comitato siano più di 10.000 e sino a 20.000;

- 2 (due) ulteriori delegati nel caso che i soci individuali tesserati presso il Comitato siano più di 20.000;

Elegge inoltre un massimo di due delegati supplenti.

**Ai sensi dell'art. 35 dello Statuto Provinciale, per eleggere i candidati di ciascun organo, si vota a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.**

Tutti i candidati verranno inseriti in un'unica lista, distinta a seconda dell'elezione che deve essere effettuata (lista per l'elezione del Presidente, lista per l'elezione della Consiglio Direttivo così via).

**In caso di organi uninominali si può esprimere una sola preferenza. In caso di organi collegiali, si possono esprimere preferenze sino ad un massimo dei 2/3 dei candidati da eleggere.**

**Verranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di preferenze; gli altri, secondo l'ordine dato dal numero di preferenze ottenute, saranno membri supplenti. Il numero dei supplenti eletti in ogni lista non potrà superare il 50% dei membri effettivi, arrotondato all'unità superiore.**

**Relativamente alla carica di Presidente Provinciale e Sindaco Revisore del Comitato Provinciale, non vi sono membri supplenti.**

**Ai sensi dell'Articolo 35 comma 5 del vigente Statuto Provinciale, ciascuna assemblea congressuale può eleggere un proprio Presidente Onorario con una maggioranza qualificata dei 3/5 dei delegati, su proposta del Presidente del rispettivo livello territoriale.**

**Ai sensi dell'art. 36 comma 12 dello Statuto Provinciale, le candidature per essere ammesse alla votazione delle assemblee congressuali devono essere presentate al Comitato Provinciale di Firenze almeno 10 giorni prima della celebrazione dell'assemblea e devono essere sottoscritte da delegati che rappresentano almeno il 25% del totale complessivo dei voti che possono essere espressi nell'Assemblea congressuale.**

**Non può essere presentata candidature a più cariche nello stesso congresso.**

**Le candidature devono essere presentate in forma scritta e contenere i dati anagrafici e il numero di tessera del candidato e devono essere accompagnate da copia del documento di identità in corso di validità e copia della tessera associativa.**

Le candidature possono essere presentate a mano, per fax, per posta elettronica, per posta elettronica certificata o tramite servizio postale. In caso di invio tramite servizio postale fa fede il timbro di consegna, restando sotto la piena responsabilità del mittente la cura del recapito entro il termine di scadenza.

La commissione elettorale può prescrivere l'utilizzo di specifici modelli.

**La sottoscrizione delle candidature può avvenire per singolo candidato o per liste omogenee di candidati al medesimo organo (ad esempio, sottoscrizione di una lista di nominativo candidati al Consiglio Direttivo). Si specifica che il limite del 25% sopra indicato, deve essere raggiunto dal singolo candidato, quindi tramite la sommatoria delle sottoscrizioni afferenti il singolo candidato, sia esse pervenute individualmente, sia esse giunte come lista congiunta di nomi.**

È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi secondo il principio del voto singolo.

Ai sensi dell'Articolo 36 dello Statuto Nazionale, commi 10 e 11, tutti coloro che vogliono essere eletti negli organi direttivi, di garanzia e controllo, devono candidarsi ed essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura, salvo quanto previsto dallo statuto per il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, i Sindaci Revisori provinciali e regionali, i membri dei Collegi dei Probiviri e dei Garanti, il Procuratore Sociale e il Presidente Onorario, per i quali non vi è obbligo di tesseramento.

La carica di Presidente Onorario non è oggetto di candidatura.

Coloro che si candidano a ricoprire la carica di Sindaco Revisore possono candidarsi in uno o più Comitati Provinciali e Regionali.

Possono candidarsi, ed essere elette, solo persone fisiche che hanno compiuto la maggiore età e sono in regola con quanto previsto dall'Articolo 36 comma 7 dello Statuto Nazionale. Non possono comunque partecipare alle Assemblee Congressuali, né essere delegati o votare nelle stesse, né essere eletti, quanti abbiano subito inibizioni o squalifiche in corso di esecuzione da parte degli organi disciplinari e di giustizia interna.

Gli arrotondamenti si considerano per eccesso (1 se > 0,5 oppure 0 se ≤ 0,5).

Non sono valide le proposte di candidatura presentate in difformità dei suddetti termini e requisiti. Per qualsiasi controversia, decide la Commissione elettorale nazionale.

#### Articolo 28 Regolamento Nazionale - Partecipazione alle Assemblee congressuali

Alle assemblee congressuali partecipano i delegati previsti dallo statuto, purché in possesso dei requisiti prescritti dallo stesso e siano in regola con il tesseramento. In particolare:

- ai sensi dell'Articolo 55 comma 2 dello Statuto Nazionale e Provinciale, alle assemblee congressuali provinciali partecipano in qualità di delegati i legali rappresentanti dei soci collettivi affiliati al Comitato Provinciale nell'anno associativo in corso, o un loro delegato, purché tali soci collettivi siano già affiliati alla data di convocazione dell'assemblea stessa e i delegati dei soci individuali tesserati presso il Comitato Provinciale da almeno 3 mesi, che eleggono, con apposita assemblea, un delegato per ogni 1.000 soci tesserati o frazione, sino a un massimo di 2;

Alle assemblee congressuali partecipano inoltre senza diritto di voto, se non già delegati, i membri uscenti degli organi direttivi, di garanzia e giurisdizione interna e di controllo, i presidenti onorari e le rappresentati di parità del rispettivo livello territoriale.

**I soci collettivi e i soci individuali a cui si fa riferimento al comma precedente, sono rispettivamente i soci collettivi affiliati sul territorio di quel Comitato e i soci individuali tesserati presso lo stesso nell'anno associativo precedente a quello di indizione del Congresso nazionale.**

#### Articolo 30 Regolamento Nazionale - La Commissione elettorale Provinciale

La Commissione Elettorale Provinciale è nominata dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente Provinciale ed è composta da almeno 2 membri, di cui uno con funzioni di coordinatore.

La Commissione ha il compito di:

- Verificare il rispetto dei termini e delle norme statutarie e regolamentari per la Convocazione delle Assemblee Provinciali
- Attribuire il numero dei voti che ogni delegato può esprimere nelle Assemblee Congressuali Provinciali;
- Verificare il rispetto delle norme statutarie e regolamentari nella celebrazione delle Assemblee Congressuale

-Verificare il rispetto delle norme statutarie e regolamentari per la presentazione delle candidature all'Assemblea Congressuale e la validità delle stesse, e redigere l'elenco di quelle presentate, distintamente per ciascun organo da eleggere;

-Valutare i ricorsi a qualsiasi titolo presentati avverso la regolarità della celebrazione delle Assemblee Congressuali. A tale scopo, tutti i ricorsi debbono essere presentati per scritto entro 5 giorni dalla data di celebrazione dell'Assemblea, e ad essi la commissione deve dare risposta entro 5 giorni dalla data in cui li ha ricevuti.

-Collaborare con il Consiglio Direttivo Provinciale per l'assolvimento di quanto necessario alla preparazione dell'Assemblea Congressuale.

Avverso le decisioni della Commissione Elettorale è possibile presentare ricorso alla Commissione Verifica Poteri dell'Assemblea Congressuale Provinciale.

### **Norma transitoria**

Considerato che la Direzione Nazionale, nella riunione del 2 ottobre 2024, ha deliberato, tra l'altro, che il Congresso Nazionale si terrà nei giorni 14 e 15 marzo 2025 e che i Congressi Provinciali dovranno tenersi nel periodo 15 gennaio - 15 febbraio 2025, poiché l'applicazione letterale dell'Articolo 55 comma 2 dello Statuto, richiederebbe, come condizione per la partecipazione in qualità di delegati dei legali rappresentanti dei soci collettivi, sia l'affiliazione nell'anno associativo in corso sia l'affiliazione alla data di convocazione dell'assemblea stessa e poiché alla luce delle date stabilite dalla Direzione Nazionale è prevedibile che la data di convocazione delle assemblee provinciali ricada nel 2024 e che la celebrazione delle stesse ricada invece nel 2025, al fine di evitare che i soci collettivi debbano affrettarsi a perfezionare l'affiliazione 2025 entro il 15 gennaio 2025, è stabilito che i soci collettivi in regola con l'affiliazione 2024 alla data di convocazione dell'assemblea beneficiano di una proroga degli effetti dell'affiliazione 2024 sino al giorno successivo alla celebrazione dell'assemblea del Comitato provinciale presso cui sono Affiliati.

### **Norma finale**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rimanda allo Statuto in corso di vigenza e al Regolamento Nazionale.